REGOLAMENTO (UE) 2026/456 DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2026

che modifica il regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1578 e il regolamento di esecuzione (UE) 2026/420

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2026/455 del Consiglio, del 26 febbraio 2026, relativa a misure restrittive per la lotta al terrorismo, che abroga gli articoli 2, 3 e 3 *bis* della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la decisione (PESC) 2025/1577 e la decisione (PESC) 2026/421 ([1]),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio ([2]) attua la posizione comune 2001/931/PESC ([3]) e prevede il congelamento dei beni di determinate persone, gruppi e entità e il divieto di mettere a loro disposizione fondi o risorse economiche.

(2) In considerazione della continua minaccia che il terrorismo e l'estremismo violento rappresentano per la sicurezza dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, il 26 febbraio 2026 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2026/455 che abroga gli articoli 2, 3 e 3 *bis* della posizione comune 2001/931/PESC e ne riprende nel merito gli articoli 1, 2, 3 e 3 *bis*, al fine di prevedere ulteriori misure restrittive volte a combattere il terrorismo internazionale. La decisione (PESC) 2026/455 dispone il divieto di viaggio nei confronti di determinate persone e prevede la possibilità di adottare ulteriori misure, sotto forma di congelamento dei beni e di divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, nei confronti di membri di spicco dei gruppi terroristici o delle entità soggetti a misure restrittive a norma della decisione (PESC) 2026/455 e nei confronti delle persone, dei gruppi e delle entità associati a tali persone, gruppi ed entità implicati in atti terroristici.

(3) Le misure previste nella decisione (PESC) 2026/455 rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello di Unione. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'aggiornamento degli indirizzi delle autorità competenti degli Stati membri e della Commissione, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento.

(4) Al fine di assicurare coerenza con la redazione, la modifica e la revisione degli allegati I e II della decisione (PESC) 2026/455, è opportuno che il potere di redigere e modificare gli elenchi di cui agli allegati II e III del presente regolamento sia esercitato dal Consiglio.

(5) Al fine di aggiornare gli estremi delle autorità competenti degli Stati membri e della Commissione, è opportuno sostituire l'allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001, in cui sono elencati gli estremi delle autorità competenti degli Stati membri e l'indirizzo cui trasmettere le notifiche alla Commissione.

([1]) GU L, 2026/455, 26.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/455/oj.
([2]) Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2580/oj).
([3]) Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93, ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2001/931/oj).